



Ufficio del Difensore civico per il digitale

Alla Polizia Stradale Provinciale di Vercelli

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

polizia.provinciale@provincia.vercelli.it

Oggetto: Invito n.1-2020– Alla Polizia Provinciale di Vercelli a seguito di segnalazione n.100/2019 (Prot. AgID n. 11372 del 3/09/2019), relativa alla qualificazione tematica dell'uso delle tecnologie.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede “È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.”. La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione acquisita al protocollo AgID il 3/09/2019 con n.11372, si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale relativamente alla notificazione delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale risultante nell'elenco INI-PEC.

Per i necessari approfondimenti istruttori sono state prese in esame le risposte fornite al riguardo dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (nota prot. AgID n. 15556 del 18/11/2019), dalla Polizia Stradale Provinciale di Vercelli (nota prot. AgID n.684 del 16/01/2020) nonché è stata presa in esame la Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla”

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada". In particolare la richiamata Circolare (citata in ambedue le note sopra richiamate), in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni Codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: *"La notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del -2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti. La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative."*

Ed ancora al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificate, viene precisato che: *"In presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)"*.

Si rappresenta che gli articoli 3 bis, comma 1, e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *"i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis."*

Nel caso in esame, il segnalante specifica di essere *"il legale rappresentante di T.s.g. Commercial Service srl, società regolarmente iscritta al registro imprese con indirizzo PEC tsgsanthia@autotrasportipec.it, liberamente accessibile tramite una semplice ricerca in internet sul sito del governo <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>".* Collegandosi al suddetto portale inipec raggiungibile dal web è possibile visionare la pagina relativa alla Società. In relazione alla segnalazione, il cittadino legale rappresentante di una società non lamenta la validità o meno della notifica effettuata analogicamente piuttosto che digitalmente, lo stesso lamenta di aver sostenuto

le spese di notifica mentre queste non devono essere corrisposte se la sanzione è notificata in modalità telematica nonché di aver dovuto presentare ricorso al Prefetto per ottenere la restituzione delle spese sostenute. In conclusione, ciò che lamenta il Segnalante è di dover effettuare più azioni (pagare e poi richiedere la restituzione) e dover poi attendere la relativa tempistica per ottenere quanto dovuto, mentre qualora si applicassero le richiamate norme in ambito ICT si eviterebbero le richiamate lungaggini burocratiche.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Polizia Stradale Provinciale di Vercelli Reparto stradale *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, provvedendo affinché la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, vengano effettuate nel rispetto della normativa vigente, al domicilio digitale INI-PEC del destinatario, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D.

cordiali saluti

